

**Riforma e riordinamento di Enti regionali.**

**TITOLO III**

*Soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP*

**Art. 48**

1. Il Consorzio regionale fra istituti autonomi per le case popolari del Friuli-Venezia Giulia di cui all' articolo 10 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è soppresso.

2. Lo IACP di Pordenone subentra al Consorzio di cui al comma 1 nella titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio presso il Consorzio viene assegnato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il personale medesimo, agli IACP del Friuli-Venezia Giulia.

3. Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, vengono disciplinati gli adempimenti conseguenti alla soppressione di cui al comma 1.

**Art. 49**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 45/1993

**Art. 50**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

#### **Art. 51**

1. L' articolo 10 della legge regionale n. 75/1982 è abrogato.

#### **Art. 52**

1. L' articolo 11 della legge regionale n. 75/1982 è abrogato.

#### **Art. 53**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

#### **Art. 54**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

#### **Art. 55**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

#### **Art. 56**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 57**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

**Art. 58**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

**Art. 59**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999

**Art. 60**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 61**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 62**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 63**

( ABROGATO )

(1)

Note:

**1** Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 64**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 65**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 66**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 67**

1. L' articolo 112 della legge regionale n. 75/1982 è abrogato.

**Art. 68**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

**Art. 69**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.

### **Art. 70**

1. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale n. 18/1986, il numero 2) è abrogato.